

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
Art. 46 Elenchi e altri atti

LL

Art. 46

Articolo 46

Elenchi e altri atti

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

Per elenchi e altri atti si intendono in particolare i dati riguardanti i lavoratori (generalità e attestato d'età relativo ai giovani lavoratori) e la durata del lavoro (regolamentazione generale e dati sul lavoro effettivamente svolto da ogni singolo lavoratore) nonché le informazioni concernenti le disposizioni di protezione speciale in relazione con il lavoro notturno e la maternità (certificato di idoneità, risultati delle analisi dei rischi, misure adottate dall'impresa, ecc.). La lista dettagliata degli elenchi e degli atti che, conformemente al presente articolo, il datore di lavoro deve tenere a disposizione figura all'articolo 73 OLL 1.

Non è necessario tenere elenchi particolari se le indicazioni richieste sono contenute negli atti esisten-

ti e possono essere prodotte con facilità. Le nuove forme di organizzazione con elaborazione elettronica dei dati non devono pregiudicare la verifica del rispetto delle prescrizioni legali da parte degli organi di controllo. Anche in questo caso le informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità per scritto o in un'altra forma convenuta. Questa esigenza deve essere rispettata per tutto il periodo durante il quale gli elenchi e gli atti vanno conservati (art. 73 OLL 1: 5 anni dopo la scadenza della loro validità) e di ciò va tenuto conto qualora vengano introdotti nuovi sistemi informatici. Va inoltre osservato che, in nessun caso, la mancata registrazione di alcuni dati deve poter consentire la violazione delle direttive fissate dalla legge.